

Messaggio 23 settembre 2026 n. 2929

Accredito della contribuzione figurativa per funzioni pubbliche elettive (art. 3 del decreto legislativo n. 564/1996) ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 300/1970 e dell'articolo 38 della legge n. 488/1999. Chiarimenti in merito al pagamento della quota a carico del lavoratore dipendente in attuazione delle leggi regionali in materia di tutela previdenziale dei consiglieri regionali e degli assessori regionali

Aspettativa - Funzioni pubbliche elettive - Aspettativa non retribuita - Accredito contribuzione figurativa - Pagamento quota a carico del lavoratore dipendente

Oggetto: Accredito della contribuzione figurativa per funzioni pubbliche elettive (art. 3 del decreto legislativo n. 564/1996) ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 300/1970 e dell'articolo 38 della legge n. 488/1999. Chiarimenti in merito al pagamento della quota a carico del lavoratore dipendente in attuazione delle leggi regionali in materia di tutela previdenziale dei consiglieri regionali e degli assessori regionali

1. Quadro normativo di riferimento

Ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, i lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive, che siano stati collocati in aspettativa non retribuita, possono chiedere l'accredito della contribuzione figurativa ai fini pensionistici, per il periodo di svolgimento del loro mandato elettivo.

Ai fini dell'accredito della contribuzione figurativa, l'articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, dispone che i medesimi lavoratori devono corrispondere l'equivalente dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente, per la quota a carico del lavoratore. Il versamento di tali somme deve essere effettuato all'organo elettivo, che provvederà a riversarle al fondo dell'Ente previdenziale di appartenenza.

Tanto premesso, con il presente messaggio si forniscono chiarimenti in merito al pagamento della quota a carico del lavoratore in attuazione delle leggi regionali in materia di tutela previdenziale dei consiglieri regionali e degli assessori regionali.

2. Presentazione dell'istanza e termini di decadenza

Il riconoscimento del diritto all'accredito della contribuzione figurativa deve essere richiesto all'Istituto mediante la presentazione di un'apposita istanza da parte del soggetto eletto o del nominato entro il termine perentorio del 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'aspettativa senza assegni, pena la decadenza dal diritto medesimo.

Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, della legge n. 488/1999, tale istanza si intende tacitamente rinnovata per ciascun anno di durata del mandato elettivo o della nomina all'esercizio della funzione pubblica, salvo espressa manifestazione di volontà in senso contrario, e deve essere ripresentata a ogni inizio di nuova legislatura.

La presentazione tardiva della domanda preclude il diritto all'accredito della contribuzione figurativa esclusivamente con riferimento all'anno nel quale si è verificata l'omissione.

Si precisa che il rinnovo tacito non opera laddove, in ragione dell'elezione o della nomina, l'interessato non maturi il diritto a un vitalizio o a un incremento della pensione. In tale caso trova applicazione la regola generale di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 564/1996, in base al quale la domanda va presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento all'anno solare precedente.

3. Obbligo di comunicazione delle modifiche regionali e verifica preventiva

Alla luce dei chiarimenti forniti con la circolare n. 72 del 23 maggio 2018 e in conformità con quanto riportato nel documento di indirizzo approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome con ordine del giorno n. 1/2019 del 17 aprile 2019, si rappresenta che tutte le modifiche intervenute negli ordinamenti regionali in materia di tutela previdenziale - che incidono sull'istituto dell'assegno vitalizio e, conseguentemente, sul versamento dei contributi figurativi di cui all'articolo 38 della legge n. 488/1999 - devono essere comunicate tempestivamente all'Istituto al fine della corretta definizione delle domande di accredito figurativo della contribuzione.

Pertanto, prima di procedere all'accredito della contribuzione figurativa, la Struttura territorialmente competente dell'INPS avrà cura di accertare presso il Consiglio e/o la Giunta regionale di riferimento se, in relazione alla posizione dell'interessato, trovino applicazione delle modifiche dell'ordinamento regionale incidenti sull'istituto dell'assegno vitalizio e, conseguentemente, sul versamento della quota a carico da parte del lavoratore ai sensi dell'articolo 38 della legge n. 488/1999.

In mancanza di tale riscontro, non può essere definita positivamente la richiesta di accredito figurativo della contribuzione.

4. Effetti delle modifiche regionali sull'indennità differita e sulla quota a carico del lavoratore

Si forniscono di seguito chiarimenti, anche alla luce delle richieste pervenute in materia, in merito alle modifiche intervenute negli ordinamenti regionali, suscettibili di produrre effetti sull'istituto dell'assegno vitalizio, con particolare riferimento agli adempimenti connessi al versamento della quota a carico del lavoratore ai sensi dell'articolo 38 della legge n. 488/1999.

Atteso che, per i dipendenti pubblici e privati eletti consiglieri regionali non richiedenti l'indennità differita, in assenza di altro trattamento previdenziale, il versamento dei contributi pensionistici figurativi resta a carico dello Stato, in caso di richiesta dell'indennità differita, gli stessi sono tenuti anche al versamento della quota contributiva a proprio carico ai sensi della normativa statale vigente in materia.

Quindi, nei casi in cui le leggi regionali introducano, nuovamente e su base volontaria, l'istituto dell'indennità differita da erogarsi alla cessazione del mandato (c.d. vitalizio), con effetti sulla legislatura vigente e/o su quella/e precedente/i, i consiglieri interessati sono tenuti al versamento delle quote contributive pregresse a decorrere dall'inizio della legislatura rilevante ai fini della maturazione dell'indennità differita.

Con riferimento agli anni anteriori all'entrata in vigore delle nuove disposizioni regionali, si rappresenta che, ai fini della prescrizione, ai sensi dell'articolo 2935 del codice civile, la stessa decorre "dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere". Ne consegue che la prescrizione dell'equivalente dei contributi pensionistici per la quota a carico del lavoratore decorre dalla data di entrata in vigore della norma regionale o delle relative disposizioni attuative.

Pertanto, nel caso in cui il lavoratore aderisca all'indennità differita (c.d. vitalizio), entro il termine di prescrizione quinquennale e per il tramite dell'organo elettivo, lo stesso è tenuto a corrispondere l'equivalente dei contributi pensionistici corrispondente alla quota a carico del lavoratore, decorrente dalla data di attuazione delle nuove disposizioni regionali, con aggravio delle somme aggiuntive previste dall'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. Modalità di pagamento e condizioni per l'accredito della contribuzione figurativa

Le indicazioni fornite con le circolari n. 48 del 5 marzo 2002 e n. 72/2018 non escludono la facoltà di un pagamento rateale da parte del lavoratore all'organo elettivo e di un successivo versamento rateale da parte di quest'ultimo all'Ente previdenziale, purché siano rispettati i termini previsti dalla normativa di riferimento.

Resta fermo che l'accredito del periodo di contribuzione figurativa è subordinato all'integrale riscossione della quota contributiva a carico del lavoratore, nonché alla presenza dell'istanza annuale per gli eventuali periodi pregressi oggetto di sanatoria.

6. Termine finale di adesione agli istituti previdenziali regionali

In relazione a quanto sopra rappresentato, si invitano i Consigli regionali a prevedere un termine finale per l'adesione agli eventuali istituti previdenziali introdotti dalla normativa regionale, al fine di assicurare la corretta definizione degli adempimenti contributivi nei termini previsti.

7. Esclusione del versamento retroattivo per i soggetti già pensionati

In merito alla possibilità del versamento retroattivo da parte dei consiglieri regionali non più collocati in aspettativa in quanto titolari di un trattamento pensionistico, la medesima non può essere riconosciuta in considerazione di quanto prevede la legislazione nazionale di riferimento e degli effetti derivanti da un riconoscimento con efficacia retroattiva.

In particolare, l'articolo 38, comma 1, della legge n. 488/1999 prevede che: "I lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, eletti membri [...] di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che in ragione dell'elezione o della nomina maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante, sono tenuti a corrispondere l'equivalente dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente, per la quota a carico del lavoratore, relativamente al periodo di aspettativa non retribuita loro concessa per lo svolgimento del mandato elettivo o della funzione pubblica".

Tale disposizione, quindi, modifica il regime previsto dall'articolo 31 della legge n. 300/1970 per il riconoscimento dell'accredito figurativo della contribuzione: ogniqualvolta, dall'espletamento del mandato o dalla nomina, discenda la maturazione di un vitalizio o di un incremento della pensione, i soggetti richiamati dall'articolo 38 della legge n. 488/1999 devono versare l'equivalente dei contributi pensionistici a carico del lavoratore (c.d. quota a carico) relativamente al periodo di aspettativa non retribuita loro concessa; in assenza del versamento della quota a carico non è possibile il riconoscimento della relativa contribuzione figurativa.

Tenuto conto che, in assenza di un regime assicurativo regionale, i periodi di mandato o di nomina hanno già prodotto effetti sul trattamento pensionistico obbligatorio in quanto valorizzati mediante l'accredito della contribuzione figurativa senza l'onere del versamento della quota a carico del lavoratore, nei confronti dei pensionati non può trovare applicazione l'adesione volontaria al trattamento economico a carattere differito con versamento retroattivo dei relativi contributi.

8. Collaborazione delle Strutture territoriali e trasmissione del messaggio

Le Strutture territorialmente competenti dell'INPS, prima di definire positivamente le domande di accredito figurativo della contribuzione, devono acquisire il necessario riscontro dall'organo regionale competente, verificare l'eventuale obbligo di versamento della quota a carico e accertare l'integrale riscossione degli importi dovuti nei casi previsti.

Si invitano le Direzioni regionali a provvedere alla trasmissione del presente messaggio ai rispettivi Consigli regionali e alle Giunte regionali, assicurandone la più ampia diffusione nell'ambito delle competenze di ciascun organismo.